



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Segreteria Generale - Servizi alla persona

Ordinanza n° 55 del 20/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D.L. 267/2000. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE USATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità recante "*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2'*", aggiornata al 31 marzo 2020, che precisa che a *scopo cautelativo, fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.*
- Premesso che la lotta alla pandemia di COVID-19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) e risulta quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti siano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana.
- Considerato che in questi giorni si sono registrati numerosi abbandoni sul suolo comunale di dispositivi di protezione individuali usati;
- Ritenuto indispensabile adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti di Polizia Municipale con relativa applicazione delle sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;
- Visto l'articolo 50 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in base al quale il Sindaco, quale autorità locale, emana ordinanze contingibili e urgenti al fine di evitare situazioni di incuria o degradodel territorio o di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana;
- Visto l'art. 191 del d.lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricordo temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- Vista la legge 689/1981 ed in particolare gli art. 13 e 16 e ss.mm.ii;
- Visto il d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii "TUEL" in particolare l'art. 7 bis;

DISPONE

- 1) Tutti i cittadini hanno l'obbligo di smaltire mascherine, guanti monouso e altri dispositivi di protezione individuale contro l'epidemia Coronavirus nei rifiuti indifferenziati.
- 2) E' fatto divieto quindi di gettare e/o abbandonare i suddetti dispositivi lungo le strade, i marciapiedi, le piazze, i parchi e giardini e in qualunque area pubblica.

- 3) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandoni dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o li disperda nelle campagne, è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- 4) Si rammenta che il corretto smaltimento degli stessi DPI provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento.

Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.